



Competenze dell'UE: competenze esclusive e competenze condivise

Principio (generale) in materia di competenze UE:

competenze di attribuzione

Art. 5 TUE: "1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità .

In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. "

- le materie su cui si esercita la competenza europea sono quelle, e soltanto quelle, stabilite dai trattati (**tassatività**)
- anche la tipologia di competenze è definita dai trattati: sono essi a distinguere fra competenze esclusive e condivise (stabilendo se una data materia è di competenza esclusiva o meno)



Competenze esclusive e competenze condivise

Art. 3 TFUE:

competenze **esclusive** nei seguenti settori:

- a) **unione doganale**
- b) definizione delle **regole di concorrenza** necessarie al funzionamento del mercato interno
- c) **politica monetaria** per gli Stati membri la cui moneta è l'euro
- d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca
- e) **politica commerciale comune**
- f) conclusione di accordi internazionali se prevista in un atto legislativo UE o se è necessaria a consentire l'esercizio di sue competenze all'interno dell'UE o può incidere su norme comuni o modificarne la portata



Competenze esclusive e competenze condivise

Art. 4 TFUE:

competenze **concorrenti** con gli SM nei seguenti settori:

- a) mercato interno
- b) politica sociale
- c) coesione economica, sociale e territoriale
- d) agricoltura e pesca (tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare → esclusiva)
- e) ambiente
- f) protezione dei consumatori
- g) trasporti
- h) reti transeuropee
- i) energia
- ... ecc.



Competenze esclusive e competenze condivise

→ Conseguenze giuridiche

Art. 2 TFUE:

- competenza **esclusiva** in un settore → solo l'UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti (SM possono solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione)

- competenza **concorrente** in un settore → l'UE e gli SM possono entrambi legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti:

- SM nella misura in cui l'UE non ha esercitato la propria, oppure
- nella misura in cui l'UE ha deciso di cessare di esercitare la propria (riappropriazione)



Competenze esclusive e competenze condivise

→ Dunque, nei settori a competenza concorrente (o condivisa) l'UE ha la cosiddetta "kompetenz-kompetenz" (competenza sulla propria competenza)?

NO →

→ intanto c'è il principio (=obbligo) di leale cooperazione UE/SM (art. 4, par. 3, TUE: "In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati")

→ inoltre v. l'art. 5 TUE: La **delimitazione** delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'**esercizio** delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di **sussidiarietà** e **proporzionalità**



Cosa è il principio di sussidiarietà

Origine canonica: Pio XI - *Quadragesimo Anno* (1931), n. 80:

"E' vero certamente e ben dimostrato dalla storia, che, per la mutazione delle circostanze, molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni, laddove prima si eseguivano anche dalle piccole. Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale: che come è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle"



Il principio di sussidiarietà (art. 5 TUE)

nei settori che non sono di sua competenza esclusiva

l'Unione interviene **soltanto se e in quanto** gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti **in misura sufficiente** dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere **conseguiti meglio a livello di Unione**.

Le Istituzioni UE applicano il principio di sussidiarietà conformemente al "protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità"

i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo



Il principio di proporzionalità (art. 5 TUE)

Principio creato dalla Corte di giustizia dell'UE

Espresso per la prima volta dal Trattato di Lisbona:

il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione **si limitano a quanto necessario** per il conseguimento degli obiettivi dei trattati

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
(+ vigilanza dei parlamenti nazionali)



Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità: nuovo ruolo dei parlamenti nazionali (artt. 6 e 7)

- se i pareri motivati negativi rappresentano almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, il progetto deve essere riesaminato
- quando il progetto riguardi lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la soglia si abbassa ad un quarto
- > entro otto settimane **decisione motivata** se mantenerlo, modificarlo o ritirarlo
- > in mancanza: "silenzio assenso"



Ricordare:

Con Lisbona → aumento dei poteri dei parlamenti nazionali
(Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Quando è presentata una proposta di atto normativo, le Istituzioni dell'UE "tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti"

- ogni parlamento nazionale ha due voti, da ripartirsi uno per camera nei parlamenti bicamerali
- i parlamenti nazionali esprimono il loro parere se siano rispettati
 - il principio di sussidiarietà
 - il principio di proporzionalità